

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO NASO

Seduta del 04/12/2025

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano reclamo in data 15.04.2025, chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di accertare l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dall'Intermediario presso i SIC – Sistemi di informazione creditizia, nello specifico alla CRIF S.p.A., a seguito di omologazione giudiziale di accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché il conseguente risarcimento del danno patito e quantificato in euro 5.000,00.

Deduceva il ricorrente di essere stato segnalato in CRIF dalla resistente già dall'anno 2011 per ritardi di pagamenti relativi al ripiano di uno scoperto in conto corrente precedentemente autorizzato.

Nell'anno 2024 il ricorrente otteneva in sede giudiziaria l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, con riguardo alla resistente; in tale sede, il Giudice rideterminava la somma da corrispondere da euro 7.600,00 in euro 761,00 oltre euro 41,43 relativi ad una carta di credito, per complessivi euro 802,43.

Esponeva il ricorrente di aver trasmesso, in data 21.03.2024, un reclamo alla CRIF avente ad oggetto la richiesta di rettifica della segnalazione a sofferenza avanzata dall'Intermediario resistente.

In data 20.05.2024 il resistente riscontrava il reclamo, deducendone l'infondatezza in quanto la segnalazione sarebbe cessata al momento della definizione del piano di ristrutturazione del debito.

Il 15.04.2025 il ricorrente inviava un ulteriore reclamo avverso la segnalazione in CRIF, rilevando che la segnalazione da parte dell'Intermediario deve avere ad oggetto l'importo rideterminato dal Giudice e non anche le perdite segnalate prima del provvedimento di omologa.

Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso e per la dichiarazione di illegittimità della segnalazione, chiedendo altresì il pagamento delle spese legali sostenute e quantificate in euro 350,00.

Si costituiva in giudizio l'Intermediario resistente, il quale rilevava che nel febbraio 2022 il ricorrente faceva accesso al procedimento di "Composizione della crisi da sovraindebitamento", approvato con decreto di omologa del 07.01.2024 e che nel frattempo, in data 01.08.2022, la Banca aveva proceduto alla cessione *pro-soluto* del credito relativo al conto corrente in favore di altro soggetto, operazione a seguito della quale la Banca non aveva più presentato segnalazioni a nome del cliente.

Con riferimento al credito relativo alla carta di credito, l'Intermediario precisava che il predetto veniva ceduto alla Banca in data 25.06.2024 e che, anche in tal caso, venivano interrotte le segnalazioni in relazione a tale carta.

La Banca resistente affermava di aver rettificato le segnalazioni riconducibili alla carta di credito alla data di omologa, pertanto nel gennaio 2024, precisando che le stesse non erano più visibili.

Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, non risultando segnalazioni negative visibili a nome del ricorrente presso la Banca dati.

Nelle proprie repliche il ricorrente ribadiva quanto già esposto, rilevando che la cancellazione della segnalazione era stata operata dall'Intermediario solo a seguito della presentazione del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente contesta la mancata rettifica, a seguito di omologazione giudiziale del piano di ristrutturazione dei debiti, di una segnalazione negativa presso CRIF in relazione ad un prestito concesso a ripiano di uno scoperto su conto corrente.

In sede di repliche il ricorrente menziona altresì un rapporto relativo ad una carta di credito oggetto di segnalazione, contestazione poi smentita in sede di repliche e che non è pertanto oggetto di analisi dinanzi all'Arbitro.

Dalla documentazione incompleta fornita dal ricorrente emergono incongruenze, tenuto conto che viene depositata una visura CRIF del 04.02.2016, contenente dati aggiornati al 30.06.2015, in relazione ad un rapporto di prestito personale erogato da altro Intermediario, con data origine 13.01.2011.

Il ricorrente allega altresì documentazione relativa a segnalazione da parte della resistente e concernente un rapporto di "Fido bancario" con data inizio 2006, che non è oggetto di ricorso.

Il resistente ha invece prodotto in giudizio copia dell'interrogazione CRIF, dalla quale risulta assente alcuna segnalazione a carico del ricorrente, circostanza che fa venir meno la materia del contendere.

La legittimità della segnalazione sussiste in presenza di due presupposti:

- Presupposto sostanziale: veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento oggetto di segnalazione;

- Presupposto formale: rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione pregiudizievole.

Nel caso di specie, vengono meno i presupposti di cui sopra, tenuto conto dell'assenza di alcuna segnalazione nei SIC a carico del ricorrente.

In relazione alla domanda di risarcimento del danno, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, ai fini del riconoscimento e liquidazione del danno non patrimoniale, è necessaria la prova della sussistenza di un pregiudizio, che <<[...] *non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza* [...]>> (Collegio di Roma, decisione n. 1690/2025).

Tenuto conto dell'assenza di alcuna attuale segnalazione presso i SIC e che, in ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato l'effettiva sussistenza di un pregiudizio patito, anche la domanda di risarcimento del danno non trova accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE